

*MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 8 GIUGNO 2001,
n. 231*

PARTE SPECIALE A

ART. 25 BIS 1 DEL D.LGS. 231/01

Delitti contro l'industria e il commercio

Sommario

1.....	Introduzione Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio	3
1.2 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (Art.15 comma 7 lettera b della legge 23 luglio 2009 n.99): le singole tipologie di reato.....		4
2.....	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	6
3.....	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RUOLI AZIENDALI COINVOLTI	6
4.....	I CONTROLLI DELL'ORGANISNO DI VIGILANZA	6

1. Introduzione Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli artt. 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2.

Elenco dei reati richiamati dalla norma

Art. 513 CP (Turbata libertà dell'industria o del commercio)

Art. 513-bis CP (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

Art. 514 CP (Frodi contro le industrie nazionali)

Art. 515 CP (Frode nell'esercizio del commercio)

Art. 516 CP (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Art. 517 CP (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Art. 517-ter CP (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Art. 517-quater CP (Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Si ricorda che con Decreto ministeriale del 20 aprile 2015 (al quale sono seguiti due ulteriori Decreti del 30 aprile e del 27 luglio dello stesso anno) il Ministro della Giustizia ha istituito una commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, affidandone la presidenza al Dr. Giancarlo Caselli.

La commissione ha concluso i lavori il 14 ottobre del 2015 consegnando al Ministro uno schema di disegno di legge e le relative linee guida illustrative.

A pagina 18 di questo secondo documento si legge: "Nel vigente quadro applicativo, come risulta dai casi giudiziari più rilevanti, tre sono le esigenze più

pressanti: estendere la responsabilità degli enti ai reati alimentari di maggiore gravità; incentivare l'applicazione concreta delle norme in tema di responsabilità degli enti, da parte dell'autorità di polizia giudiziaria e della stessa autorità giudiziaria; favorire l'adozione e l'efficace attuazione di più puntuali modelli di organizzazione e di gestione da parte delle imprese anche di minore dimensione.

A questo proposito, è apparso utile non limitarsi al semplice inserimento di una norma che estenda la responsabilità amministrativa a determinati reati alimentari, bensì costruire un'apposita e specifica disciplina dei modelli di organizzazione e di gestione con specifico riguardo agli operatori alimentari, in prospettiva esimente od attenuante della responsabilità, traendo spunto dalle modalità di applicazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro”.

L'1° dicembre 2017 il Consiglio dei Ministri lo ha approvato e indirizzato alle Camere ma la fine della XVII legislatura ne ha impedito l'esame. Nell'attuale legislatura risultano avviate in Parlamento varie iniziative tra le quali una proposta di legge della senatrice Elena Fattori contenente nuove norme in materia di reati agroalimentari (Atto Senato n. 283), presentata il 18 aprile 2018 e di cui non è ancora iniziato l'esame, e un'ulteriore proposta del luglio 2018, presentata dal senatore De Petris ed altri, volta a istituire una commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, dell'agropirateria e della violazione delle normative concernenti il commercio interno ed internazionale dei prodotti agroalimentari e del mare.

1.2 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (Art.15 comma 7 lettera b della legge 23 luglio 2009 n.99): le singole tipologie di reato

I reati considerati dalla presente Parte Speciale sono rivolti alla tutela dell'ordine economico e del diritto individuale al libero svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Sono interessate al loro compimento le attività che possono implicare l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di una

industria o di un commercio.

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.) Il reato in esame è commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.) La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.) Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il medesimo reato è commesso anche da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma dello stesso articolo.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis. c.p.) Commette il reato in esame chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.). Il reato si configura ove

chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un danno all'industria nazionale. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti che operano nelle "attività sensibili" o "a rischio-reato" di seguito identificate con riferimento alle fattispecie contemplate dall'art. 25-bis 1 del D. Lgs. 231/01. Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RUOLI AZIENDALI COINVOLTI

Il reato in astratto configurabile è quello della illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'art. 513 — bis c.p. Tuttavia, anche tenuto conto del contenuto del Codice Etico in vigore (dal 25/02/2008) che già ribadisce in via generale l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale, si ritiene di non dover predisporre una procedura ad hoc per prevenire tale rischio e ci si limita a richiamare l'attenzione dei Destinatari sull'opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i competitors in particolare.

4. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisa l'esistenza di Attività Sensibili con

riferimento ai reati presupposto di cui Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla nei principi procedurali ritenuti necessari.